**L. 23 dicembre 1996, n.** **662(1)**

**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

1. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

[…]

3. Disposizioni in materia di entrata(2).

1. L’*art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601*, è abrogato a far data dal 1° gennaio 1997. Da tale data, all’assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale riservato all’indennità parlamentare.

(2)  Vedi, anche, l’art. 44 del testo unico di cui al *D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398*.

**3.**154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, al fine dell’aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell’evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti princìpi(3):

*a*) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L’articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;

*b*) individuazione delle tariffe d’estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;

*c*) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d’estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell’*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera *d*);

*d*) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;

*e*) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita(4);

*e-bis*) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni(5);

*e-ter*) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli(6).

 (3) Alinea così modificato dall’*art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28*.

(4)  Vedi il regolamento approvato con *D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138*.

(5)  Lettera aggiunta dall’*art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28*.

(6)  Lettera aggiunta dall’*art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28*.

**3.**155. Nei regolamenti di cui al comma 154 è stabilita la data di decorrenza dell’applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni caso anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’adozione dei regolamenti medesimi(7).

 (7)  Vedi il regolamento approvato con *D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138*.

**3.**156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall’*articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all’edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all’istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all’attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l’elevato frazionamento fondiario e l’elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell’agricoltura a tempo parziale e dell’integrazione tra più attività economiche per la cura dell’ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell’*articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997(8)(9).

(8)  Termine prorogato al 31 dicembre 1998 dall’*art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449*, al 31 dicembre 1999 dall’*art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, al 31 dicembre 2000 dall’*art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488* e al 31 dicembre 2001 dall’*art. 64, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(9)  In attuazione del presente comma vedi il *D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139*.

[…]